



COMUNE DI BOSNASCO

Provincia di Pavia

Copia

N. 37 Registro Generale

Determinazione del Responsabile SERVIZIO AFFARI GENERALI

N. 3

del 12/03/2026

Responsabile del Servizio Dott.ssa Elisabetta D'ARPA

**OGGETTO : SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER
ELEZIONI. IMPEGNO DI SPESA. CIG BAD0719A34**

L'anno duemilaventisei addì dodici del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 21/04/2022;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
- art. 6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
- art 7 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia

amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”

Atteso che il sottoscritto relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Richiamata la determina n. 1 del 24/01/2026 relativa alla costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale in occasione delle consultazioni referendarie dell'22 e 23 marzo p.v. e dell'autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario;

Dato atto che per esigenze organizzative con il summenzionato atto è stato autorizzato lavoro straordinario alla sig.ra Giunti Claudia con funzioni di Collaboratore amministrativo/contabile ex cat. B con contratto di somministrazione temporaneo;

Preso atto che, a mente dell'art. 52 del C.C.N.L., siglato in data 21 maggio 2018, del comparto Funzioni Locali, rubricato “Contratto di somministrazione”, è possibile stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, nei limiti di cui all'art. 60 comma 2 del C.C.N.L. del 16.11.2022, fermo restando le disposizioni in materia e i vincoli ivi enunciati;

Visti, a tal proposito:

- l'art. 30 del D.Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il “contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'Agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”;
- l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che reca in epigrafe “Utilizzo di contratti di lavoro flessibile”, il quale al comma 2 dispone che, “Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 (.....)”

Considerato che la disciplina della somministrazione di lavoro contenuta negli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 31, comma 4;

Considerato che occorre pertanto provvedere all'affidamento del servizio in oggetto assumendo il relativo impegno di spesa con urgenza;

Richiamato il nuovo Codice dei contratti, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare:

- l'art. 17, comma 1, ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 49, recante il rispetto del principio di rotazione;
- l'art. 50, comma 1, lett. e), ai sensi del quale l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (215.000 euro), può essere effettuato mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Considerato che:

- con l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si intende perseguire il fine di procurare all'Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente l'impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle risorse necessarie nei vari settori dell'amministrazione, motivate da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'impegno di spesa in oggetto affidando il servizio alla ditta Adecco Italia S.p.A. – con sede in Milano in Via Tolmezzo 15 – Agenzia di Castel San Giovanni, Cod. Fisc.13366030156 per un importo pari a € 600,00 (IVA 22% inclusa – calcolata sul margine di agenzia di Euro 3,26 all'ora);

La suddetta somma sarà impegnata sul cap. 800.99 del Bilancio di Previsione 2026-2028 e rendicontata nei termini previsti dalla legge alla competente Prefettura, dato atto che gli oneri relativi alla presente consultazione elettorale sono a carico dello Stato;

Accertato che per la finalità della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito il CIG n. BAD0719A34 rilasciato dall'Autorità di Nazionale Anticorruzione;

Verificata la regolarità contributiva della ditta Adecco Italia S.p.A. – con sede in Milano in Via Tolmezzo 15 – Agenzia di Castel San Giovanni, Cod. Fisc.13366030156 attraverso DURC Prot. INAIL_49214467 con scadenza al 20/05/2026;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Segretario Generale con incarico di Responsabile del Servizio Personale, Dott.ssa D'Arpa Elisabetta nei confronti del sottoscritto e dei dipendenti coinvolti nello svolgimento della presente procedura, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 225, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2026/2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 20.12.2025;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/11/2024 relativa alla gestione in forma associata della Segreteria Comunale a far data dal 01/01/2025;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visti i principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i e visto in particolare il principio contabile generale della competenza finanziaria, quale criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, con registrazione nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge e con imputazione nell'esercizio in cui viene in scadenza;

Richiamate le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e nell'art. 6 commi 1 e 2 del DL 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010, in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di dover acquisire il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. per tutto quanto espresso in premessa che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di affidare alla ditta Adecco Italia S.p.A. – con sede in Milano in Via Tolmezzo 15 – Agenzia di Castel San Giovanni, Cod. Fisc.13366030156 il servizio di somministrazione lavoro temporaneo in occasione della consultazione elettorali del 22 e 23 marzo p.v.
3. di impegnare la spesa per un importo pari a € 600,00 (IVA 22% inclusa – calcolata sul margine di agenzia di Euro 3,26 all'ora);
4. di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria al redigendo bilancio di previsione per gli esercizi 2026/2028, capitolo 800.99, annualità 2026 e sarà oggetto di rendicontazione nei termini previsti dalla legge alla competente Prefettura, dato atto che gli oneri relativi alla presente consultazione elettorale sono a carico dello Stato;
5. di precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta aggiudicataria del servizio, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito nonché di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dallo stesso dedicato alle commesse pubbliche, indicando il numero di CIG riportato in epigrafe.
6. di disporre, ai fini del rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010, e ad integrazione delle altre condizioni contrattuali, che:
 - L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento;
 - Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto;
 - L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del dlgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario la presente determinazione per gli adempimenti conseguenti.

Il Responsabile del Servizio

F.to :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 147-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bosnasco, li 12/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Dott.ssa Manuela GIOVANETTI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bosnasco, _____ Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio – on line -del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

Bosnasco, li _____

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa D'Arpa Elisabetta